

TABELLA DI CONCORDANZA

	Decreto legislativo di recepimento	Note
<p>Testo della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni</p> <p>Articolo 1 (Oggetto)</p> <p>Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, la presente direttiva stabilisce norme su un quadro comune per lo svolgimento di valutazioni della proporzionalità prima dell'introduzione di nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima della modifica di quelle esistenti, garantendo nel contempo un elevato livello di tutela dei consumatori. Essa non pregiudica la competenza, in assenza di armonizzazione, e il margine di discrezionalità degli Stati membri nel decidere se e come regolamentare una professione entro i limiti dei principi di non discriminazione e proporzionalità.</p> <p>Articolo 2 (Ambito di applicazione)</p> <p>1. La presente direttiva si applica alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che limitano l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio, o a una delle sue modalità di esercizio, compreso l'uso di titoli professionali e incluse le attività professionali autorizzate in virtù di tale titolo, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE.</p> <p>2. Nei casi in cui i requisiti specifici riguardanti la regolamentazione di una determinata professione siano stabiliti in altri atti dell'Unione, che non lasciano agli Stati membri la scelta dell'esatta modalità di recepimento, le corrispondenti disposizioni della presente direttiva non si applicano.</p>	<p>ART. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)</p> <p>1. Il presente decreto detta disposizioni per lo svolgimento della valutazione di proporzionalità prima dell'introduzione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o amministrative generali che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o a una delle loro modalità di esercizio, compreso l'uso di titoli professionali e incluse le attività professionali autorizzate in virtù di tale titolo, che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, o prima della modifica di quelle esistenti.</p> <p>2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle ipotesi in cui i requisiti specifici riguardanti la regolamentazione di una determinata professione siano stabiliti in uno o più atti normativi interni recanti attuazione di corrispondenti atti dell'Unione europea.</p>	
<p>Articolo 3 (Definizioni)</p> <p>Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni della direttiva 2005/36/CE.</p> <p>Si applicano inoltre le definizioni seguenti:</p>	<p>ART. 2 (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni contenute nell'articolo 4 decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si applicano le seguenti definizioni:</p>	

	Decreto legislativo di recepimento	Note
<p>Testo della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni</p>	<p>a) «titolo professionale protetto»: una forma di regolamentazione di una professione secondo cui l'uso del titolo in un'attività professionale o un gruppo di attività professionali è subordinato, direttamente o indirettamente, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di una specifica qualifica professionale, e secondo cui l'uso improprio di tale titolo è soggetto a sanzioni;</p> <p>b) «attività riservate»: una forma di regolamentazione di una professione secondo cui l'accesso a un'attività professionale o a un gruppo di attività professionali è riservato, direttamente o indirettamente, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, a coloro che esercitano una professione regolamentata, in possesso di una specifica qualifica professionale, anche nel caso in cui l'attività sia condivisa con altre professioni regolamentate;</p> <p>c) «soggetti regolatori»: tutte le autorità legittimate ad emanare disposizioni legislative o regolamentari o amministrative generali che disciplinano l'accesso a professioni regolamentate o il loro esercizio, incluse le autorità competenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206;</p> <p>d) «direttiva»: direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018.</p>	
<p>Articolo 4 (Valutazione ex ante di nuovi provvedimenti e monitoraggio)</p> <p>1. Gli Stati membri procedono a una valutazione della proporzionalità conformemente alle norme stabilite nella presente direttiva prima di introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso a professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima di modificare quelle esistenti.</p>	<p>ART. 3 (Valutazione ex ante di nuovi provvedimenti e monitoraggio)</p> <p>1. I soggetti regolatori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito dell'analisi dell'impatto della regolamentazione degli atti normativi o dell'istruttoria degli atti amministrativi con cui si introducono nuove disposizioni che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio ovvero modificano quelle esistenti, procedono alla valutazione di proporzionalità ai sensi del presente decreto, utilizzando il questionario riportato</p>	



	Note
<p>Testo della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni</p>	<p>Decreto legislativo di recepimento</p>
<p>2. La portata della valutazione di cui al paragrafo 1 è proporzionata alla natura, al contenuto e all'impatto della disposizione.</p> <p>3. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono accompagnate da una spiegazione sufficientemente dettagliata per consentire di valutare il rispetto del principio di proporzionalità.</p> <p>4. I motivi per considerare che una disposizione di cui al paragrafo 1 è giustificata e proporzionata sono suffragati da elementi qualitativi e, ove possibile e pertinente, quantitativi.</p> <p>5. Gli Stati membri provvedono affinché la valutazione di cui al paragrafo 1 sia condotta in modo obiettivo e indipendente.</p> <p>6. Gli Stati membri verificano la conformità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nuove o modificate, che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio dopo l'adozione, con il principio di proporzionalità, tenendo in debito conto eventuali sviluppi sopravvenuti successivamente all'adozione delle disposizioni in questione.</p>	<p>nella tabella di cui all' Allegato I. Nella tabella deve essere fornita, per ciascun quesito, una motivazione specifica e sufficientemente dettagliata per consentire di valutare il rispetto del principio di proporzionalità. La tabella, debitamente compilata, è parte integrante della documentazione che accompagna gli atti di cui al primo periodo. I motivi per considerare che una disposizione è giustificata e proporzionata sono suffragati da elementi qualitativi e, ove possibile e pertinente, quantitativi.</p> <p>2. La portata della valutazione è proporzionata alla natura, al contenuto e all'impatto della disposizione e deve essere condotta in modo obiettivo e indipendente.</p> <p>3. Ai fini dei commi 1 e 2 prima della definitiva adozione di una disposizione normativa di un atto amministrativo generale che limita l'accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio, i soggetti regolatori trasmettono lo schema di provvedimento corredato della tabella di cui al comma 1 all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che esprime il relativo parere.</p> <p>4. Sono altresì trasmesse all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi del comma 3, le nuove disposizioni che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio ovvero modificano quelle esistenti adottate dalle Regioni nonché le disposizioni adottate ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.</p> <p>5. Quando gli atti di cui al comma 1 sono adottati dagli ordini professionali, il parere di cui al comma 3 è espresso dalle amministrazioni vigilanti.</p>



Testo della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni	Decreto legislativo di recepimento	Note
<p>Articolo 5 (Non discriminazione)</p> <p>Al momento di introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima di modificare quelle esistenti, gli Stati membri provvedono affinché dette disposizioni non siano direttamente o indirettamente discriminatorie sulla base della nazionalità o della residenza.</p> <p>Articolo 6 (Giustificazione sulla base di motivi di interesse generale)</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative volte a limitare l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio che essi intendono introdurre nonché le modifiche che essi intendono apportare alle vigenti disposizioni siano giustificate da motivi di interesse generale.</p> <p>2. Gli Stati membri valutano in particolare se le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono obiettivamente giustificate da motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sanità pubblica, o da motivi imperativi di interesse pubblico, come il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale; la</p>	<p>6. I soggetti regolatori monitorano, dopo l'adozione, la conformità con il principio di proporzionalità delle disposizioni legislative o regolamentari, nuove o modificate, che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, avendo riguardo agli eventuali sviluppi sopravvenuti successivamente all'adozione delle disposizioni medesime.</p> <p>ALLEGATO I</p> <p>ART. 4 (Non discriminazione, giustificazione sulla base di motivi di interesse generale, proporzionalità)</p> <p>1. Le nuove disposizioni legislative o regolamentari che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio o le disposizioni che modificano quelle esistenti non possono introdurre discriminazioni, né in via diretta, né in via indiretta, sulla base della nazionalità o della residenza.</p>	
	<p>ART. 4 (Non discriminazione, giustificazione sulla base di motivi di interesse generale, proporzionalità)</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 devono essere giustificate da motivi di interesse generale. Le disposizioni sono obiettivamente giustificate, tra gli altri, da motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sanità pubblica, o da motivi imperativi di interesse pubblico, come il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale; la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori; la salvaguardia della buona amministrazione della giustizia; la garanzia dell'equità delle transazioni commerciali; la lotta contro la frode e la prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali, nonché la salvaguardia dell'efficacia dei controlli fiscali; la sicurezza dei trasporti; la</p>	
	<p>ART. 4 (Non discriminazione, giustificazione sulla base di motivi di interesse generale, proporzionalità)</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 devono essere giustificate da motivi di interesse generale. Le disposizioni sono obiettivamente giustificate, tra gli altri, da motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sanità pubblica, o da motivi imperativi di interesse pubblico, come il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale; la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori; la salvaguardia della buona amministrazione della giustizia; la garanzia dell'equità delle transazioni commerciali; la lotta contro la frode e la prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali, nonché la salvaguardia dell'efficacia dei controlli fiscali; la sicurezza dei trasporti; la</p>	



Testo della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni	Decreto legislativo di recepimento	Note
<p>tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori; la salvaguardia della buona amministrazione della giustizia; la garanzia dell'equità delle transazioni commerciali; la lotta contro la frode e la prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali, nonché la salvaguardia dell'efficacia dei controlli fiscali; la sicurezza dei trasporti; la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano; la salute degli animali; la proprietà intellettuale; la salvaguardia e la conservazione del patrimonio storico e artistico nazionale; gli obiettivi di politica sociale; e gli obiettivi di politica culturale.</p> <p>3. Motivi di natura meramente economica o ragioni puramente amministrative non costituiscono motivi imperativi di interesse generale tali da giustificare una restrizione all'accesso alle professioni regolamentate o al loro esercizio.</p>	<p>tutela dell'ambiente, inclusi l'ambiente urbano e il paesaggio; la salute degli animali; la proprietà intellettuale; la salvaguardia e la conservazione del patrimonio storico e artistico nazionale; gli obiettivi di politica sociale e gli obiettivi di politica culturale.</p> <p>3. L'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio non può essere limitato da motivi di natura esclusivamente economica o amministrativa.</p>	
<p>Articolo 7 (Proporzionalità)</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate, o il loro esercizio, che essi introducono, e le modifiche che essi apportano alle disposizioni esistenti, siano idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vadano oltre quanto necessario per il raggiungimento di tale scopo.</p> <p>2. A tal fine, prima di adottare le disposizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri prendono in considerazione:</p> <p>a) la natura dei rischi connessi agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, in particolare i rischi per i destinatari di servizi, compresi i consumatori, i professionisti o terzi;</p> <p>b) se le vigenti norme di natura specifica o più generale, quali quelle contenute nella normativa sulla sicurezza dei prodotti o nel</p>	<p>ART. 4 (Non discriminazione, giustificazione sulla base di motivi di interesse generale, proporzionalità)</p> <p>4. Le disposizioni di cui al comma 1 devono essere idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non possono introdurre limitazioni ulteriori rispetto a quanto strettamente necessario per il raggiungimento di tale scopo.</p> <p>5. Ai fini di cui al comma 4, prima dell'adozione delle disposizioni di cui al comma 1, i soggetti regolatori valutano i seguenti elementi:</p> <p>a) la natura dei rischi connessi agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, in particolare i rischi per i destinatari di servizi, compresi i consumatori, i professionisti o terzi;</p> <p>b) se le vigenti norme di natura specifica o generale, quali quelle contenute nella normativa sulla sicurezza dei prodotti o nel</p>	



Testo della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni	Decreto legislativo di recepimento	Note
<p>nel diritto inteso alla protezione dei consumatori, siano insufficienti ai fini del conseguimento dello scopo perseguito;</p> <p>c) l' idoneità della disposizione per quanto attiene alla sua adeguatezza a conseguire lo scopo perseguito, e se essa rispecchia realmente tale scopo in modo coerente e sistematico e affronta pertanto i rischi individuati in modo analogo a quanto avviene per attività comparabili;</p> <p>d) l' impatto sulla libera circolazione delle persone e dei servizi all' interno dell' Unione, sulle opportunità di scelta dei consumatori e sulla qualità del servizio prestato;</p> <p>e) la possibilità di ricorrere a mezzi meno restrittivi per conseguire l' obiettivo di interesse pubblico; ai fini della presente lettera, allorché le disposizioni sono giustificate soltanto dalla tutela dei consumatori e i rischi individuati sono limitati alla relazione tra il professionista e il consumatore senza incidere pertanto negativamente su terzi, gli Stati membri valutano in particolare se l' obiettivo possa essere conseguito mediante mezzi meno restrittivi rispetto all' opzione di riservare le attività;</p> <p>f) l' effetto di disposizioni nuove o modificate quando sono combinate con altre disposizioni che limitano l' accesso alla professione o il suo esercizio, e in particolare il modo in cui le disposizioni nuove o modificate, combinate con altri requisiti, contribuiscono al conseguimento, e se siano necessarie al conseguimento, dello stesso obiettivo di interesse pubblico.</p> <p>Gli Stati membri considerano inoltre gli elementi seguenti ove pertinenti alla natura e al contenuto della disposizione che si sta introducendo o modificando:</p> <p>a) il collegamento tra l' ambito delle attività esercitate nell' ambito di una professione o a essa riservate e la qualifica professionale richiesta;</p>	<p>diritto inteso alla protezione dei consumatori, siano insufficienti ai fini del conseguimento dello scopo perseguito;</p> <p>c) l' idoneità della disposizione per quanto attiene alla sua adeguatezza a conseguire lo scopo perseguito e se essa rispecchia realmente tale scopo in modo coerente e sistematico e affronta pertanto i rischi individuati in modo analogo a quanto avviene per attività comparabili;</p> <p>d) l' impatto sulla libera circolazione delle persone e dei servizi all' interno dell' Unione europea, sulle opportunità di scelta dei consumatori e sulla qualità del servizio prestato;</p> <p>e) la possibilità di ricorrere a mezzi meno restrittivi per conseguire l' obiettivo di interesse pubblico; ai fini della presente lettera, allorché le disposizioni sono giustificate soltanto dalla tutela dei consumatori e i rischi individuati sono limitati alla relazione tra il professionista e il consumatore senza incidere pertanto negativamente su terzi, i soggetti regolatori valutano in particolare se l' obiettivo possa essere conseguito mediante mezzi meno restrittivi rispetto all' opzione di riserva delle attività;</p> <p>f) l' effetto di disposizioni nuove o modificate quando sono combinate con altre disposizioni che limitano l' accesso alla professione o il suo esercizio e, in particolare, il modo in cui le disposizioni nuove o modificate, combinate con altri requisiti, contribuiscono al conseguimento, e se siano necessarie al conseguimento, dello stesso obiettivo di interesse pubblico.</p> <p>6. I soggetti regolatori considerano inoltre, ove pertinenti alla natura e al contenuto della nuova disposizione o della disposizione oggetto di modifica, i seguenti elementi:</p> <p>a) il collegamento tra l' ambito delle attività esercitate nell' ambito di una professione o a essa riservate e la qualifica professionale richiesta;</p> <p>b) il collegamento tra la complessità delle mansioni interessate e la necessità per coloro che le esercitano di possedere determinate</p>	



	Decreto legislativo di recepimento	Note
<p>Testo della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni</p> <p>b) il collegamento tra la complessità delle mansioni interessate e la necessità per coloro che le esercitano di possedere determinate qualifiche professionali, in particolare per quanto riguarda il livello, la natura e la durata della formazione o dell'esperienza richieste;</p> <p>c) la possibilità di ottenere la qualifica professionale attraverso percorsi alternativi;</p> <p>d) se e perché le attività riservate a determinate professioni possono o non possono essere condivise con altre professioni;</p> <p>e) il grado di autonomia nell'esercizio di una professione regolamentata e l'incidenza di disposizioni organizzative e di supervisione sul conseguimento dello scopo perseguito, in particolare nel caso in cui le attività relative a una professione regolamentata siano esercitate sotto il controllo e la responsabilità di un professionista debitamente qualificato;</p> <p>f) gli sviluppi scientifici e tecnologici che possono ridurre o aumentare l'asimmetria informativa tra i professionisti e i consumatori;</p> <p>3. Ai fini del paragrafo 2, primo comma, lettera f), gli Stati membri valutano l'effetto della nuova disposizione o della disposizione modificata in combinazione con uno o più requisiti, prendendo in considerazione il fatto che tali effetti possono essere sia positivi sia negativi, e in particolare i seguenti:</p> <p>a) attività riservate, titolo professionale protetto o qualsiasi altra forma di regolamentazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE;</p> <p>b) obbligo di perseguire un aggiornamento professionale continuo;</p> <p>c) norme relative all'organizzazione della professione, alla deontologia e alla supervisione;</p>	<p>qualifiche professionali, in particolare per quanto riguarda il livello, la natura e la durata della formazione o dell'esperienza richieste;</p> <p>c) la possibilità di ottenere la qualifica professionale attraverso percorsi alternativi;</p> <p>d) se le attività riservate a determinate professioni possono o meno essere condivise con altre professioni e le ragioni giustificative;</p> <p>e) il grado di autonomia nell'esercizio di una professione regolamentata e l'incidenza di disposizioni organizzative e di supervisione sul conseguimento dello scopo perseguito, in particolare nel caso in cui le attività relative a una professione regolamentata siano esercitate sotto il controllo e la responsabilità di un professionista debitamente qualificato;</p> <p>f) gli sviluppi scientifici e tecnologici che possono ridurre o aumentare l'asimmetria informativa tra i professionisti e i consumatori;</p> <p>7. Ai fini del comma 5, lettera f), i soggetti regolatori valutano gli effetti, sia positivi che negativi, della nuova disposizione o della disposizione oggetto di modifica in combinazione con uno o più requisiti e, in particolare, i seguenti:</p> <p>a) attività riservate, titolo professionale protetto o qualsiasi altra forma di regolamentazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;</p> <p>b) obbligo di aggiornamento professionale continuo;</p> <p>c) norme relative all'organizzazione della professione, alla deontologia e alla supervisione;</p> <p>d) affiliazione obbligatoria a un'organizzazione o a un ordine professionale, regimi di registrazione o di autorizzazione, in</p>	

Testo della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni.	Decreto legislativo di recepimento	Note
<p>d) affiliazione obbligatoria a un'organizzazione o a un ordine professionale, regimi di registrazione o di autorizzazione, in particolare quando tali requisiti implicano il possesso di una qualifica professionale specifica;</p> <p>e) restrizioni quantitative, segnatamente i requisiti che limitano il numero di autorizzazioni all'esercizio di una professione o fissano un numero minimo o massimo di dipendenti, amministratori o rappresentanti in possesso di qualifiche professionali specifiche;</p> <p>f) requisiti circa una forma giuridica specifica o in materia di assetto proprietario o di gestione di una società, nella misura in cui tali requisiti sono direttamente connessi all'esercizio della professione regolamentata;</p> <p>g) restrizioni territoriali, anche quando la professione è regolamentata nelle varie parti del territorio nazionale in modo diverso rispetto al modo in cui è regolamentata in altre parti;</p> <p>h) requisiti che limitano l'esercizio di una professione regolamentata svolta congiuntamente o in associazione, nonché norme di incompatibilità;</p> <p>i) requisiti in materia di copertura assicurativa o altri mezzi di protezione personale o collettiva della responsabilità professionale;</p> <p>j) requisiti relativi alle conoscenze linguistiche, nella misura necessaria all'esercizio della professione;</p> <p>k) requisiti tariffari minimi e/o massimi prestabiliti;</p> <p>l) requisiti in materia di pubblicità.</p> <p>4. Prima di introdurre nuove disposizioni o di modificare le disposizioni esistenti, gli Stati membri provvedono inoltre affinché sia rispettato il principio di proporzionalità dei requisiti specifici relativi alla prestazione temporanea od occasionale di</p>	<p>particolare quando tali requisiti implicano il possesso di una qualifica professionale specifica;</p> <p>e) restrizioni quantitative, segnatamente i requisiti che limitano il numero di autorizzazioni all'esercizio di una professione o fissano un numero minimo o massimo di dipendenti, amministratori o rappresentanti in possesso di qualifiche professionali specifiche;</p> <p>f) requisiti circa una forma giuridica specifica o in materia di assetto proprietario o di gestione di una società, nella misura in cui tali requisiti sono direttamente connessi all'esercizio della professione regolamentata;</p> <p>g) restrizioni territoriali, anche quando la professione è regolamentata nelle varie parti del territorio nazionale in modo diverso rispetto al modo in cui è regolamentata in altre parti;</p> <p>h) requisiti che limitano l'esercizio di una professione regolamentata svolta congiuntamente o in associazione, nonché norme di incompatibilità;</p> <p>i) requisiti in materia di copertura assicurativa o altri mezzi di protezione personale o collettiva della responsabilità professionale;</p> <p>l) requisiti relativi alle conoscenze linguistiche, nella misura necessaria all'esercizio della professione;</p> <p>m) requisiti tariffari minimi o massimi prestabiliti;</p> <p>n) requisiti in materia di pubblicità.</p> <p>8. I soggetti regolatori valutano altresì, prima di introdurre nuove disposizioni o disposizioni che modificano quelle esistenti, il rispetto del principio di proporzionalità dei requisiti specifici relativi alla prestazione temporanea od occasionale di servizi</p>	





	Decreto legislativo di recepimento	Note
<p>Testo della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni</p>	<p>prestiti a norma del titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, compresi:</p> <p>a) la registrazione temporanea e automatica o un'affiliazione pro forma presso un'organizzazione o un ordine professionale di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della direttiva 2005/36/CE;</p> <p>b) una dichiarazione preventiva in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, documenti, richiesti a norma del paragrafo 2 di tale articolo o altro requisito equivalente;</p> <p>c) il pagamento di una tassa, o di qualsiasi onere, necessari per le procedure amministrative concernenti l'accesso alle professioni regolamentate, o il loro esercizio, sostenuti dall'erogatore del servizio.</p> <p>Il presente paragrafo non si applica alle misure intese a garantire il rispetto dei termini e delle condizioni di lavoro applicabili che gli Stati membri applicano in conformità del diritto dell'Unione.</p> <p>5. Qualora le disposizioni di cui al presente articolo riguardino la regolamentazione delle professioni sanitarie e abbiano ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, gli Stati membri tengono conto dell'obiettivo di garantire un elevato livello di tutela della salute umana.</p>	
<p>servizi, prestati a norma del titolo II della direttiva 2005/36/CE, compresi:</p> <p>a) la registrazione temporanea e automatica o un'affiliazione pro forma presso un'organizzazione o un ordine professionale di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della direttiva 2005/36/CE;</p> <p>b) una dichiarazione preventiva in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, documenti, richiesti a norma del paragrafo 2 di tale articolo o altro requisito equivalente;</p> <p>c) il pagamento di una tassa, o di qualsiasi onere, necessari per le procedure amministrative concernenti l'accesso alle professioni regolamentate, o il loro esercizio, sostenuti dall'erogatore del servizio.</p> <p>Il presente paragrafo non si applica alle misure intese a garantire il rispetto dei termini e delle condizioni di lavoro applicabili che gli Stati membri applicano in conformità del diritto dell'Unione.</p> <p>5. Qualora le disposizioni di cui al presente articolo riguardino la regolamentazione delle professioni sanitarie e abbiano ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, le competenti autorità tengono conto dell'obiettivo di garantire un elevato livello di tutela della salute umana.</p>	<p>10. Qualora le disposizioni di cui al presente articolo riguardino la regolamentazione delle professioni sanitarie e abbiano ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, le competenti autorità tengono conto dell'obiettivo di garantire un elevato livello di tutela della salute umana.</p> <p>9. Il comma 8 non si applica alle misure intese a garantire il rispetto dei termini e delle condizioni di lavoro applicabili in conformità del diritto dell'Unione europea.</p>	
<p>Articolo 8 Informazione e partecipazione dei portatori di interessi</p> <p>In vigore dal 29 luglio 2018</p> <p>1. Prima di introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima di modificare quelle esistenti, gli Stati membri mettono a</p>	<p>ART. 5 (Informazione e partecipazione dei portatori di interessi)</p> <p>1. I soggetti regolatori assicurano l'informazione e la partecipazione dei cittadini, dei destinatari di servizi e degli altri portatori di interessi mediante le modalità e gli strumenti previsti nell'ambito del procedimento di adozione delle disposizioni di cui all'articolo 1 e, in ogni caso, in una fase diversa da quella in cui</p>	

Testo della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni	Decreto legislativo di recepimento	Note
<p>disposizione informazioni, con mezzi appropriati, dei cittadini, dei destinatari di servizi e altri portatori di interessi, anche di coloro che non esercitano la professione interessata.</p> <p>2. Gli Stati membri coinvolgono in maniera appropriata tutte le parti interessate e danno loro la possibilità di esprimere la propria opinione. Ove pertinente e opportuno, gli Stati membri effettuano consultazioni pubbliche conformemente alle loro procedure nazionali.</p>	<p>viene effettuata la valutazione di proporzionalità delle disposizioni medesime.</p>	
<p>Articolo 9 Ricorso effettivo</p> <p>In vigore dal 29 luglio 2018</p> <p>Gli Stati membri provvedono affinché sia disponibile un mezzo di ricorso effettivo per quanto riguarda le questioni oggetto della presente direttiva in conformità delle procedure previste dal diritto nazionale.</p>	<p>ART. 6 (Tua la giurisdizionale)</p> <p>1. Avverso i provvedimenti amministrativi generali adottati ai sensi del presente decreto legislativo e avverso gli atti amministrativi che costituiscono l'esecuzione concreta degli atti normativi, regolamentari e amministrativi generali adottati ai sensi del presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, salva la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative a diritti non devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.</p>	
<p>Articolo 10 Scambio di informazioni tra Stati membri</p> <p>In vigore dal 29 luglio 2018</p> <p>1. Ai fini dell'efficiente applicazione della presente direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie per incoraggiare lo scambio di informazioni tra Stati membri sulle questioni oggetto della presente direttiva, e in particolare sul modo in cui regolamentano una professione o sugli effetti di tale regolamentazione. La Commissione facilita tale scambio di informazioni.</p> <p>2. Gli Stati membri informano la Commissione circa le autorità pubbliche incaricate di trasmettere e ricevere informazioni ai fini dell'applicazione del paragrafo 1.</p> <p>Articolo 11 Trasparenza</p>	<p>ART 7 (Scambio di informazioni)</p> <p>1. Ai fini dell'efficiente applicazione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento per le politiche europee, quale Coordinatore nazionale ai sensi del decreto legislativo n. 206/2007, assicura, per il tramite delle autorità competenti e del Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali di cui all'articolo 6 del medesimo decreto, lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri sulle questioni oggetto del presente decreto e, in particolare, sul modo in cui una professione è regolamentata o sugli effetti della regolamentazione.</p> <p>ART. 8 (Trasparenza)</p>	



	Decreto legislativo di recepimento	Note
<p>Testo della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni</p> <p>In vigore dal 29 luglio 2018</p> <p>1. I motivi per considerare che le disposizioni, valutate conformemente alla presente direttiva, sono giustificate e proporzionate, che, insieme con le disposizioni, devono essere comunicati alla Commissione a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, della direttiva 2005/36/CE, sono registrati dagli Stati membri nella banca dati delle professioni regolamentate, di cui all'articolo 59, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, e sono messi a disposizione del pubblico da parte della Commissione.</p> <p>2. Gli Stati membri e le altre parti interessate possono presentare osservazioni alla Commissione o allo Stato membro che ha comunicato le disposizioni e le motivazioni per ritenere che sono giustificate e proporzionate. Tali osservazioni sono tenute in debita considerazione dalla Commissione nella sua relazione di sintesi ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 8, della direttiva 2005/36/CE.</p>	<p>1. I motivi in base ai quali le disposizioni, valutate conformemente al presente decreto, sono considerate giustificate e proporzionate, sono comunicati alla Commissione europea, unitamente alle relative disposizioni, ai sensi dell'articolo 59-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007, mediante registrazione nella banca dati delle professioni regolamentate di cui al medesimo articolo 59-ter, comma 1.</p> <p>2. Sulle informazioni comunicate alla Commissione europea, anche da parte di altri Stati membri, e da questa rese disponibili al pubblico ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/958, le parti interessate possono presentare osservazioni alla Commissione europea o alla Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento per le politiche europee.</p>	
<p>Articolo 12 Riesame</p> <p>In vigore dal 29 luglio 2018</p> <p>1. Entro il 18 gennaio 2024, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione e sui risultati della presente direttiva, compresi aspetti quali, tra gli altri, il suo ambito di applicazione e la sua efficacia.</p> <p>2. Se del caso, la relazione di cui al paragrafo 1 è accompagnata da opportune proposte.</p>		
<p>Articolo 13 Recepimento</p> <p>In vigore dal 29 luglio 2018</p> <p>1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla</p>		



	Decreto legislativo di recepimento	Note
<p>Testo della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni</p> <p>presente direttiva entro il 30 luglio 2020. Essi ne informano immediatamente la Commissione.</p> <p>Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.</p> <p>2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.</p> <p>Articolo 14 Entrata in vigore</p> <p>In vigore dal 29 luglio 2018</p> <p>La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</p>		
<p>Articolo 15 Destinatari</p> <p>In vigore dal 29 luglio 2018</p> <p>Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.</p> <p>Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2018</p> <p>Per il Parlamento europeo</p> <p>Il presidente</p> <p>A. TAJANI</p> <p>Per il Consiglio</p> <p>La presidente</p> <p>L. PAVLOVA</p>		

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con legge n. 117 del 4 ottobre 2019 - legge di delegazione europea 2018 - il Governo è delegato al recepimento delle direttive europee e all'attuazione di altri atti dell'Unione europea con l'adozione dei necessari decreti legislativi.

In base all'articolo 1 comma 3 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 i termini per l'adozione dei decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della medesima. Pertanto la scadenza della delega al Governo per adottare il decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2018/958 è stata prorogata al 30 luglio 2020, in coincidenza - peraltro - con la scadenza del termine di recepimento della direttiva.

Lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (di seguito indicata come direttiva). La direttiva che si recepisce mira a garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed evitare restrizioni sproporzionate all'accesso a professioni regolamentate o al loro esercizio. L'intervento si è reso necessario in considerazione della tutela non appagante rispetto alle esigenze protette offerte dai precedenti atti normativi in materia. In particolare, ci si riferisce alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla direttiva 2013/55/UE - recepita nel nostro ordinamento mediante il decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007 - che impone agli Stati membri di valutare la proporzionalità dei requisiti che limitano l'accesso alle professioni regolamentate, o il loro esercizio, e di comunicare alla Commissione i risultati di tale valutazione (c.d. processo di valutazione reciproca). Dalla valutazione reciproca è emersa la mancanza di chiarezza e la disomogeneità dei criteri che gli Stati membri devono utilizzare nella valutazione della proporzionalità dei requisiti che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio.

La direttiva, quindi, disciplina le valutazioni della proporzionalità che gli Stati membri devono effettuare prima dell'introduzione di nuove regolamentazioni delle professioni, o per la modifica di regolamentazioni esistenti.

L'ambito applicativo della direttiva riguarda le professioni regolamentate oggetto della disciplina di cui alla direttiva 2005/36/CE, con specifico riferimento ai requisiti che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio o che modificano quelli esistenti. Si richiede agli Stati membri di garantire obiettività e indipendenza nel procedimento di valutazione della proporzionalità, escludendo quindi eventuali influenze da parte dei portatori di interessi, che la direttiva impone comunque di consultare nel processo di adozione delle disposizioni.

L'articolo 1 indica al primo comma l'oggetto del provvedimento, consistente nell'introduzione di norme su un quadro comune per lo svolgimento di valutazioni della proporzionalità, da realizzarsi prima dell'introduzione di nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitino l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima della modifica di quelle esistenti. Ciò con il duplice obiettivo di garantire, da un lato, il corretto funzionamento del mercato interno e, dall'altro, un elevato livello di tutela dei consumatori. In base al secondo comma la disciplina che si introduce con il presente decreto non si applica qualora i requisiti specifici riguardanti la regolamentazione di una determinata professione siano stabiliti in uno o più atti normativi interni emanati in attuazione di atti dell'Unione europea.

L'articolo 2 riguarda le definizioni contenute nel provvedimento: a) per «titolo professionale protetto» si intende una forma di regolamentazione di una professione secondo cui l'uso del titolo in



un'attività professionale o un gruppo di attività professionali è subordinato, direttamente o indirettamente, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di una specifica qualifica professionale, e secondo cui l'uso improprio di tale titolo è soggetto a sanzioni; b) le «attività riservate» indicano una forma di regolamentazione di una professione secondo cui l'accesso a un'attività professionale o a un gruppo di attività professionali è riservato, direttamente o indirettamente, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, a coloro che esercitano una professione regolamentata, in possesso di una specifica qualifica professionale, anche nel caso in cui l'attività sia condivisa con altre professioni regolamentate; c) i «soggetti regolatori»: sono le autorità legittimate ad emanare disposizioni legislative, regolamentari o amministrative generali che disciplinino l'accesso a professioni regolamentate o il loro esercizio incluse le autorità competenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206; d) «direttiva»: direttiva (UE) n. 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018.

L'articolo 3 disciplina le fasi della valutazione dei nuovi provvedimenti, imposta dalla direttiva agli Stati membri. In particolare e in via preventiva, in base al primo comma dell'articolo, i soggetti regolatori in precedenza individuati operano una valutazione della proporzionalità in sede di analisi di impatto della regolazione dell'atto normativo o in sede di istruttoria dell'atto amministrativo generale, compilando il questionario riportato nella tabella di cui all'Allegato I. Nella tabella deve essere fornita, per ciascun quesito, una motivazione specifica e sufficientemente dettagliata per consentire di valutare il rispetto del principio di proporzionalità. La tabella è parte integrante della documentazione illustrativa che deve essere sempre posta a corredo della documentazione che accompagna i provvedimenti.

Il secondo comma garantisce l'obiettività e l'indipendenza – quest'ultima intesa come imparzialità ai sensi dell'art. 97 della Costituzione – della valutazione, richieste dalla direttiva, stabilendo che la verifica venga svolta da un soggetto diverso rispetto ai soggetti regolatori.

Ai fini dell'adeguamento all'articolazione istituzionale interna e in considerazione delle diverse e plurali modalità di adozione delle disposizioni riguardanti l'accesso alle professioni regolamentate, si è ritenuto di diversificare le procedure di valutazione come segue. In particolare, al terzo comma, si prevede che le disposizioni normative, legislative o regolamentari, nonché gli atti amministrativi di carattere generale oggetto della disciplina introdotta dal decreto legislativo unitamente alla tabella di cui al primo comma, siano soggette al parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini della verifica dell'adeguatezza e della completezza della valutazione di proporzionalità svolta dalle Amministrazioni proponenti secondo quanto stabilito nel primo comma. Si segnala che la disposizione di cui al comma in parola appare coerente con l'attività già svolta da detta Autorità in base all'art. 34, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici e convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a tenore del quale «l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è tenuta a rendere parere obbligatorio, o a rendere nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento, in merito al rispetto del principio di proporzionalità sui disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche».

In base al quarto comma, anche qualora le disposizioni siano adottate dalle regioni a statuto ordinario e da quelle a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, per le quali sussiste una competenza esclusiva in materia di professioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera m) del decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, la valutazione di proporzionalità viene effettuata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del comma 3 del presente decreto.

Per la valutazione dei requisiti contenuti in atti di iniziativa parlamentare, non disciplinati nel presente decreto, si rinvia all'autonomia regolamentare delle camere e al successivo coordinamento tra le competenti strutture governative per assicurare il monitoraggio di tali disposizioni.



In base al quinto comma restano esclusi dal parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato gli atti adottati dagli ordini professionali, che sono soggetti al parere delle amministrazioni vigilanti ai fini della verifica dell'adeguatezza e della completezza della valutazione di proporzionalità.

Il sesto comma assicura il monitoraggio a valle richiesto dalla direttiva, stabilendo che i soggetti regolatori verificano, dopo l'adozione, la conformità con il principio di proporzionalità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nuove o modificate, che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, avendo riguardo agli eventuali sviluppi sopravvenuti successivamente all'adozione delle disposizioni medesime.

L'articolo 4 assicura che la disciplina che si introduce sia conforme ad alcuni dei principi fondamentali del diritto dell'Unione. Il primo comma fa riferimento al principio di non discriminazione, in base al quale le nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitino l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o le modifiche di quelle esistenti, non possono essere direttamente o indirettamente discriminatorie sulla base della nazionalità o della residenza. Il secondo comma ammette l'introduzione di disposizioni volte a limitare l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, a condizione che siano obiettivamente giustificate da motivi di interesse generale, secondo quanto disposto dall'art. 6 e dal considerando n. 17 della direttiva. L'elenco dei motivi non è peraltro esaustivo ma esemplificativo: ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica, o motivi imperativi di interesse pubblico, come il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale; la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori; la salvaguardia della buona amministrazione della giustizia; la garanzia dell'equità delle transazioni commerciali; la lotta contro la frode e la prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali, nonché la salvaguardia dell'efficacia dei controlli fiscali; la sicurezza dei trasporti; la tutela dell'ambiente, inclusi l'ambiente urbano e il paesaggio; la salute degli animali; la proprietà intellettuale; la salvaguardia e la conservazione del patrimonio storico e artistico nazionale; gli obiettivi di politica sociale e gli obiettivi di politica culturale. Il terzo comma specifica che l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio non può essere limitato da motivi di natura esclusivamente economica o amministrativa. Il quarto comma, in attuazione del principio di proporzionalità, stabilisce che disposizioni di cui al primo comma devono essere adeguate al conseguimento dello scopo perseguito e non possono introdurre limitazioni eccedenti rispetto a quanto strettamente necessario per il raggiungimento di tale scopo. I commi 5, 6, 7, 8 e 9 elencano i criteri cui i soggetti regolatori devono attenersi nella valutazione prima dell'adozione delle disposizioni di cui al comma 1, anche nel necessario coordinamento con la disciplina di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Il comma 10 stabilisce che nelle ipotesi di incidenza della disciplina in esso contenuta sulla regolamentazione delle professioni sanitarie e, quindi, sulla sicurezza dei pazienti, le autorità competenti in materia tengono conto dell'obiettivo di garantire un elevato livello di tutela della salute umana.

L'articolo 5, in attuazione di quanto stabilito dalla direttiva, stabilisce che i soggetti regolatori assicurano l'informazione e la partecipazione dei cittadini, dei destinatari di servizi e degli altri portatori di interessi mediante le modalità e gli strumenti previsti nell'ambito del procedimento di adozione delle disposizioni di cui all'articolo 1, precisando altresì che tale partecipazione deve avvenire in una fase diversa da quella in cui si svolge la valutazione di proporzionalità delle disposizioni, al fine di garantire l'indipendenza e l'obiettività della valutazione stessa.

L'articolo 6, in materia di accesso alla giustizia, mira a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti amministrativi generali adottati ai sensi del presente decreto legislativo e avverso gli atti amministrativi che costituiscono attuazione concreta degli atti normativi, regolamentari e amministrativi generali adottati ai sensi del presente decreto, mediante il ricorso dinanzi al giudice amministrativo ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, salva la



giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative a diritti non devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

**L'articolo 7**, in materia di scambio di informazioni, affida alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee per il tramite delle autorità competenti e del Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali di cui all'articolo 6 del decreto n. 206/2007, lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri sulle questioni oggetto del presente decreto e, in particolare, sulle modalità in cui una professione è regolamentata o sugli effetti della regolamentazione.

**L'articolo 8** mira ad assicurare la trasparenza, disciplinando l'obbligo di comunicazione alla Commissione europea dei motivi in base ai quali le disposizioni sono considerate giustificate e proporzionate, mediante registrazione nella banca dati delle professioni regolamentate della Commissione europea. In base al secondo comma dell'articolo, sulle informazioni comunicate alla Commissione, anche da parte di altri Stati membri, e da questa rese disponibili al pubblico, le parti interessate possono presentare osservazioni alla Commissione o alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.

**L'articolo 9** contiene la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dal provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono ai compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**L'Allegato I** contiene la tabella, predisposta sulla base dell'articolo 3 del decreto, che i soggetti regolatori devono compilare quando effettuano la valutazione della proporzionalità delle disposizioni che intendono adottare. La tabella, debitamente compilata, deve essere presentata, unitamente alle altre relazioni già obbligatoriamente previste, a corredo dell'atto normativo o amministrativo generale da emanare.





## RELAZIONE TECNICA

Con legge n. 117 del 4 ottobre 2019 - legge di delegazione europea 2018 - il Governo è delegato al recepimento delle direttive europee e all'attuazione di altri atti dell'Unione europea con l'adozione dei necessari decreti legislativi.

Lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni.

**L'articolo 1** indica l'oggetto del provvedimento, che introduce norme su un quadro comune per lo svolgimento di valutazioni della proporzionalità, da realizzarsi prima dell'introduzione di nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitino l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima della modifica di quelle esistenti. Il secondo comma disciplina l'ambito di applicazione del decreto legislativo, riguardante le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio, o a una delle sue modalità di esercizio, compreso l'uso di titoli professionali e incluse le attività professionali autorizzate in virtù di tale titolo. Si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 2** riguarda le definizioni contenute nel provvedimento. Si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 3** disciplina la valutazione preventiva di nuovi provvedimenti, imposta dalla direttiva agli Stati membri. In particolare, in base al primo comma dell'articolo, i soggetti regolatori in precedenza individuati operano una valutazione della proporzionalità in sede di analisi di impatto della regolazione, compilando il questionario riportato nella tabella di cui all'Allegato I. Il secondo comma garantisce l'obiettività e l'indipendenza richieste dalla direttiva, stabilendo che la verifica venga svolta da un soggetto altro rispetto ai soggetti regolatori. Il terzo, il quarto e il quinto comma, nell'individuare le sedi deputate ai procedimenti di valutazione della proporzionalità, si riferiscono ad organismi istituzionali esistenti, non determinando, perciò, alcun onere per la finanza pubblica.

**L'articolo 4**, in attuazione del principio di non discriminazione, stabilisce che le nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitino l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o le modifiche quelle esistenti, non possono essere direttamente o indirettamente discriminatorie sulla base della nazionalità o della residenza. Il secondo comma ammette l'introduzione di disposizioni volte a limitare l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, a condizione che siano obiettivamente giustificate da motivi di interesse generale. In attuazione del principio di proporzionalità, stabilisce che le nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate, o il loro esercizio, e le disposizioni che modificano quelle esistenti devono essere adeguate al conseguimento dello scopo perseguito e non possono introdurre limitazioni ulteriori rispetto a quanto strettamente necessario per il raggiungimento di tale scopo. Si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 5**, in attuazione di quanto stabilito dalla direttiva, stabilisce che i soggetti regolatori assicurano l'informazione e la partecipazione dei portatori di interessi della direttiva mediante le modalità e gli strumenti previsti nell'ambito del procedimento di adozione delle disposizioni di cui all'articolo 1, precisando altresì che tale partecipazione deve avvenire in una fase diversa da quella



in cui si svolge la valutazione di proporzionalità delle disposizioni, al fine di garantire l'indipendenza e l'obiettività della valutazione stessa. Si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 6, assicura avverso i provvedimenti amministrativi generali adottati ai sensi del presente decreto legislativo e avverso gli atti amministrativi che costituiscono attuazione concreta degli atti normativi, regolamentari e amministrativi generali adottati ai sensi del presente decreto, il diritto di adire il giudice amministrativo ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 salva la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative a diritti non devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 7 in materia di scambio di informazioni, affida alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee per il tramite delle autorità competenti e del Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 8 mira ad assicurare la trasparenza, disciplinando l'obbligo di comunicazione alla Commissione europea dei motivi in base ai quali le disposizioni sono considerate giustificate e proporzionate, mediante registrazione nella banca dati delle professioni regolamentate. In base al secondo comma dell'articolo, sulle informazioni comunicate alla Commissione, anche da parte di altri Stati membri, e da questa rese disponibili al pubblico, le parti interessate possono presentare osservazioni alla Commissione o alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee. Si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dal provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono ai compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


L'Allegato I contiene la tabella, predisposta sulla base dell'articolo 3 del decreto, che i soggetti regolatori devono compilare quando effettuano la valutazione della proporzionalità delle disposizioni che intendono adottare. La tabella, debitamente compilata, deve essere presentata, unitamente alle altre relazioni già obbligatoriamente previste, a corredo dell'atto normativo da emanare.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 4, della legge 31 dicembre 2009 n. 195 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

24 LUG. 2020

Il Ragioniere Generale di Stato  




## ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

**Titolo:** Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni.

**Amministrazione proponente:** Ministri per gli affari europei, della giustizia, della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie locali

**Indicazione del referente del Ministro per gli affari europei:** Prof. Antonio Cilento (Consigliere giuridico del Ministro per gli affari europei) Roma, Largo Chigi, n. 19 - tel. 06/67795180 Roma, Largo Chigi, n. 19 - tel. 06/67795180

### PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Ai sensi della legge n. 117 del 4 ottobre 2019 - legge di delegazione europea 2018 - che delega il Governo al recepimento delle direttive europee e all'attuazione di altri atti dell'Unione europea con l'adozione dei necessari decreti legislativi, lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva la direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni.

L'intervento è coerente con il programma di Governo e trova la sua *ratio* nella delega al Governo sopra citata.

#### **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il quadro normativo nazionale viene innovato dalla direttiva che si recepisce con lo schema di decreto in oggetto, poiché l'atto normativo europeo mira a garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed evitare restrizioni sproporzionate all'accesso a professioni regolamentate o al loro esercizio. Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania non viene modificato dallo schema di decreto.

#### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Lo schema di decreto legislativo prescrive lo svolgimento della valutazione di proporzionalità prima dell'introduzione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o amministrative generali che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o a una delle loro modalità di esercizio, compreso l'uso di titoli professionali e incluse le attività professionali autorizzate in virtù di tale titolo, che rientrano nell'ambito di applicazione del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, o prima della modifica di quelle esistenti.

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

L'intervento normativo in oggetto è compatibile con i principi costituzionali.

**5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Lo schema di decreto in esame sottopone al parere dell'Autorità della concorrenza e del mercato, ai fini della verifica della valutazione di proporzionalità svolta, le disposizioni che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio ovvero modificano quelle esistenti adottate dalle Regioni, nonché le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Lo schema di decreto è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Lo schema di decreto non contiene rilegificazioni di norme delegificate attuando pienamente le disposizioni degli artt. 31 e 32 della legge n. 234/2012, nonché della delega di cui alla legge 4 ottobre 2019, n. 117.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

In materia non si registrano pronunce giurisprudenziali né giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

**PARTE II - CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.**

Lo schema di decreto rinviene il proprio fondamento nella necessità di conformare l'ordinamento interno a quanto stabilito dalla direttiva (UE) 2018/958.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Con riguardo al recepimento della citata direttiva 2005/36/CE, sono state aperte tre procedure di infrazione. Le prime due sono allo stadio di parere motivato (2175/2018 e 2295/2018), la terza è alla messa in mora (2374/2018).

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Lo schema di decreto in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Lo schema di decreto in esame si presenta in linea con le indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea attinenti il medesimo o analogo.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Non vi sono particolari indicazioni al riguardo.

***PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO***

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Le principali nuove definizioni contenute nel provvedimento in esame sono riprese da quelle contenute nella direttiva.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Lo schema di decreto legislativo non introduce modifiche o integrazioni alle disposizioni vigenti.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Il testo in esame non prevede alcuna abrogazione.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Non è prevista alcun successivo atto attuativo.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale e non sono necessarie ulteriori elaborazioni.